

Pubblicato il 22/04/2020

N. 02552/2020REG.PROV.COLL.  
N. 05668/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5668 del 2019,  
proposto da

Tamoil Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto  
presso lo studio dell'avvocato Riccardo Villata in Roma, via G. Caccini, 1;

*contro*

Comune di Ceva, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso  
dagli avvocati Mario Sanino, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, con domicilio  
digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo  
studio dell'avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,  
Sezione Seconda, 30 aprile 2019, n. 530, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceva;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2020 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Pallottino, su delega di Vallata, e Sanino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. La Tamoil Italia s.p.a. (di seguito "*Tamoil*") proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte per l'annullamento della nota del 5 luglio 2018 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ceva che le aveva negato il rinnovo, per la durata di nove anni, della concessione di suolo pubblico per l'impianto di distribuzione carburanti sito nel predetto Comune in Corso G. Garibaldi, 87, sulla base delle motivazioni riportate nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 dell'8 giugno 2018, concedendo, invece, soltanto "*un rinnovo con una durata più limitata, e precisamente per un anno, con l'obbligo, alla relativa scadenza, di smontare l'impianto e bonificare e ripristinare l'area entro sei mesi?*".

2. La ricorrente assumeva di essere titolare del su indicato impianto di distribuzione carburanti, preesistente *in loco* e in esercizio sin dal 1952, dapprima in forza di autorizzazione rilasciata (con decreto del Prefetto di Cuneo) alla Total Italia s.p.a, e poi in virtù di concessione per occupazione permanente di suolo pubblico n. 15/1998 rilasciata dal Comune di Ceva (di seguito "*il Comune*"), in data 7 luglio 1998 senza termine di durata, alla Tamoil Petroli s.p.a. e di ulteriore concessione permanente n. 1/2013 del 26 febbraio 2013, intestata alla Tamoil Italia s.p.a. e rinnovata sino all'8 luglio 2018.

2.1. Esponeva altresì la ricorrente che, prima della scadenza del termine della concessione, aveva presentato al Comune, il 20 aprile 2018, un'ulteriore istanza di rinnovo per altri nove anni, precisando anche le modalità di esecuzione delle migliorie che intendeva apportare all'impianto.

2.2. Con nota del 22 maggio 2018, il Comune, nel dare riscontro all'istanza di rinnovo della concessione di suolo pubblico, invitava però la società a rilocalizzare l'impianto in altro sito; la Tamoil, a sua volta, riscontrava la nota comunale con missiva del 31 maggio 2018, evidenziando di non avere intenzione di aderire alla richiesta di delocalizzazione stante l'ingente esborso economico, non facilmente ammortizzabile, che ciò avrebbe comportato, ma di essere comunque disponibile ad effettuare gli interventi di ammodernamento sull'impianto esistente, previo rilascio del rinnovo della relativa concessione.

2.3. A ciò seguiva, in data 15 giugno 2018, il preavviso di diniego ex art. 10 *bis* della L. 7 agosto 1990, n. 241, con il quale, in esecuzione dell'allegata Delibera della Giunta Comunale n. 63 dell'8 giugno 2018, che ne costituiva "*parte integrante e sostanziale*", erano comunicate alla società le ragioni ostative al rinnovo della concessione, riconducibili alla volontà dell'Amministrazione comunale di migliorare il centro storico (nel quale ricadeva l'area di ubicazione dell'impianto) dal punto di vista estetico-architettonico, restituendo all'area la sua fruibilità pedonale, e di assicurare una maggiore vivibilità generale alla zona interessata. Nel contempo, nel preavviso di diniego si affermava di voler riconoscere soltanto un rinnovo parziale della concessione per la durata di un'ulteriore anno, con obbligo di smontare l'impianto e ripristinare l'area entro sei mesi dalla scadenza della concessione (ovvero entro l'8 gennaio 2020).

2.4. Infine il Comune, per le motivazioni già indicate nel preavviso, negava definitivamente il rinnovo della concessione per la durata richiesta dalla Tamoil (rinnovando la concessione soltanto per un anno).

2.5. Avverso tale provvedimento Tamoil ricorreva in giustizia, deducendo i seguenti motivi di censura: "*1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16, comma 2, della D.G.R. Piemonte n. 40- 6262; 2) Violazione del principio del legittimo affidamento*".

2.6. In sintesi, con i due motivi di ricorso così rubricati, la Tamoil lamentava il difetto di motivazione e la genericità delle ragioni addotte per il diniego, assumendo, inoltre, che la lunga permanenza *in loco* dell'impianto in questione avrebbe determinato il maturare da parte sua di un legittimo affidamento al rinnovo della concessione.

2.7. Si costituiva in resistenza il Comune il quale eccepiva *in limine* l'inammissibilità del gravame per carenza di interesse (a causa della mancata impugnazione della delibera di Giunta Comunale 63/2018, costituente atto presupposto di indirizzo vincolante che andava autonomamente gravata in quanto richiamata nel provvedimento di diniego, fondato integralmente sulle motivazioni ivi esternate); e nel merito ne sosteneva l'infondatezza, insistendo per il rigetto.

3. Con la sentenza in epigrafe, l'adito Tribunale amministrativo, assorbita l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato nel merito.

4. Per la riforma della sentenza la Tamoil ha proposto appello, deducendone l'erroneità ed ingiustizia per avere, con statuizioni sommarie, non condivisibili e affatto convincenti, ritenuto privi di fondamento entrambi i motivi di impugnazione articolati nel ricorso di primo grado.

4.1. Si è costituito il Comune di Ceva per resistere all'appello, riproponendo l'eccezione di inammissibilità del ricorso non esaminata ed assorbita dalla sentenza di prime cure ed argomentando comunque l'infondatezza nel merito del gravame, chiedendone il rigetto.

4.2. Nelle memorie difensive e di replica depositate nel corso del giudizio ed in vista dell'udienza di discussione, l'appellante ha puntualmente controdedotto alle opposte prospettazioni della difesa del Comune, sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso riproposta in questa sede ex art. 101, comma 2, Cod. proc. amm. per omessa impugnazione, unitamente al diniego gravato, della delibera giuntale n. 63 dell'8 luglio 2018 in quanto questa, per un verso, non andava immediatamente

impugnata (trattandosi di atto meramente endoprocedimentale, non definitivo né vincolante, e privo di autonoma efficacia lesiva), per altro verso era stata comunque oggetto di autonome censure con il ricorso di primo grado; l'appellante ha poi ulteriormente arricchito le argomentazioni a sostegno delle proprie tesi (tornando a dolersi sia dell'assenza di un atto di programmazione urbanistica territoriale che suffragasse, in concreto, l'asserita volontà, solo genericamente dichiarata, di riqualificare l'area interessata, sia della lesione del legittimo affidamento nella prosecuzione del rapporto e nel rinnovo della concessione contro i canoni di logicità, proporzionalità e ragionevolezza dell'agire amministrativo), insistendo per il loro accoglimento.

4.2. Disposto su concorde richiesta delle parti l'abbinamento della domanda cautelare alla trattazione del merito, all'udienza pubblica del 23 gennaio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

5. Giunge in decisione l'appello della società Tamoil avverso le statuizioni della sentenza in epigrafe che ha respinto, ritenendo infondate le censure di difetto e genericità della motivazione e di lesione del legittimo affidamento, il ricorso di primo grado per l'annullamento del provvedimento con cui il Comune appellato, previa richiesta alla società titolare dell'impianto di distribuzione carburanti di valutarne la rilocalizzazione, ha negato il rinnovo novennale della concessione nell'area di ubicazione ove l'impianto da tempo insisteva.

5.1. Per i primi giudici la decisione dell'Amministrazione comunale di delocalizzare l'impianto, sito su suolo pubblico di proprietà comunale, è legittima e motivata dall'esigenza di provvedere ad una riqualificazione dell'area, ricadente nel centro storico del Comune di Ceva, sì che le censure al riguardo formulate dalla ricorrente, con il primo motivo di gravame, configurano un'inammissibile sindacato di merito nelle scelte discrezionali riservate all'Amministrazione; parimenti è insussistente, per la sentenza

appellata, l'asserita lesione dell'affidamento della società ricorrente ad opera degli atti impugnati, dedotta con il secondo motivo di impugnazione.

6. Con il primo motivo di appello, la società Tamoil censura, dunque, le statuizioni di prime cure che hanno respinto le doglianze di carenza e genericità della motivazione posta a fondamento del diniego di rinnovo della concessione, sorretto dalla mera asserzione, da parte del Comune, della *“volontà di attuare una riqualificazione dell'area interessata dall'impianto idonea al contesto storico e architettonico del sito”*, in assenza però di provvedimenti da cui emergessero le oggettive ragioni di pubblico interesse che rendevano concreta ed attuale una siffatta volontà, solo genericamente dichiarata, di riqualificazione della zona in esame.

6.1. In base alle disposizioni del Regolamento Comunale Tosap (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 16 maggio 1994) la revoca e il diniego di rinnovo della concessione di suolo pubblico alla loro scadenza deve avvenire *“per sopravvenute ragioni di pubblico interesse”*, che nel caso di specie non sono state indicate a fondamento del diniego impugnato.

Avrebbe, dunque, errato il primo giudice nel ritenere che con la censura in esame la società ricorrente intendesse sindacare nel merito le scelte discrezionali dell'Amministrazione volte ad attribuire all'area in cui è sito l'impianto un nuovo assetto architettonico e viabilistico, travisando in tal modo il contenuto e la portata del corrispondente motivo di ricorso.

6.2. Tanto emerge, in particolare, dalla parte della motivazione della decisione appellata in cui si afferma che la delocalizzazione dell'impianto in funzione della riqualificazione dell'area sarebbe *“in linea con le tendenze moderne che tendono ad escludere la collocazione di impianti di distribuzione carburanti in zone centrali della città”*: sempre ad avviso dell'appellante, tale affermazione costituirebbe un'inammissibile integrazione postuma della motivazione ad opera della sentenza impugnata, peraltro erronea poiché, in base alla normativa vigente, nulla osta all'ubicazione dei distributori di carburanti all'interno dei centri abitati comunali, purché nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma

112, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) che stabilisce i casi (qui non ricorrenti) in cui tali impianti sono incompatibili in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale.

6.3. In ogni caso, per l'appellante è da escludere in concreto che l'ubicazione dell'impianto in parola sull'area interessata, su cui esso insiste da circa settanta anni, possa in effetti arrecare pregiudizio alle ragioni di pubblico interesse che l'Amministrazione, con i provvedimenti impugnati, intenderebbe tutelare: esso non impedirebbe, infatti, la viabilità pedonale né oscurerebbe gli elementi architettonici di pregio presenti sulle facciate degli edifici circostanti.

6.4. Infine, l'appellante lamenta che la sentenza non abbia motivato sulla dedotta illegittimità del richiamo, operato nella determinazione gravata, all'art. 16 della Deliberazione di Giunta Regionale del Piemonte n. 40-6262 del 22 dicembre 2017 che, riferendosi esclusivamente ai nuovi insediamenti, non trova applicazione ad impianti, come quello oggetto di causa, già esistenti alla data di approvazione della delibera citata.

7. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante contesta, inoltre, la sentenza impugnata laddove ha ritenuto insussistenti i presupposti per la violazione del legittimo affidamento della società titolare al rinnovo della concessione dell'area su cui, da moltissimi anni, l'impianto è autorizzato ed insiste e alla prosecuzione dell'attività economica ivi esercitata.

7.1. Il diniego di rinnovo della concessione, fondato su un'asserita incompatibilità architettonico e viabilistica e su asserite criticità, mai prima rilevate, dell'impianto in parola (che in precedenza era stato invece ritenuto, anche in sede di collaudo, conforme al piano regolatore comunale ed era stato oggetto, negli anni, di interventi di ristrutturazione sempre assentiti dall'Ente), risulterebbe così, in assenza di modifiche nella situazione di fatto e nella programmazione territoriale del Comune, palesemente illogico ed irragionevole: da qui la lamentata lesione di una situazione consolidata di legittimo affidamento, inteso come *"l'aspettativa di coerenza dell'amministrazione con le proprie precedenti statuizioni"*, fonte di un obbligo, per l'amministrazione, di

comportarsi secondo buona fede, tenendo in adeguata considerazione l'interesse dell'amministrato.

8. L'appello è infondato; il che consente di prescindere dall'esame dell'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso riproposta dal Comune appellato.

8.1. Vanno anzitutto respinte le censure articolate con il primo motivo di appello, non meritando al riguardo la sentenza appellata le critiche che le sono state appuntate.

8.2. La sentenza appellata ha, infatti, bene evidenziato che il provvedimento impugnato richiama gli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 63 dell'8 giugno 2018 e le motivazioni ivi riportate a fondamento del diniego all'istanza di rinnovo.

Come puntualmente evidenziato nella sentenza appellata, con tale deliberazione, adottata alla naturale scadenza della concessione, si evidenziavano le ragioni per cui l'Amministrazione aveva inteso richiedere alla società la rilocalizzazione dell'impianto e negare il rinnovo novennale della concessione, demandando al Responsabile del Settore Tecnico di comunicarle alla Tamoil e di adottare, all'esito del contraddittorio, il provvedimento finale.

Si legge infatti testualmente nella deliberazione richiamata nel diniego impugnato che *“il distributore di carburanti di proprietà della Tamoil (...) è situato nel centro storico di Ceva, nel mezzo di un bel viale alberato che fiancheggia la strada statale, e nelle vicinanze di abitazioni di pregio e, in parte, sottoposte a vincolo imposto dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Torino”*: si aggiunge ulteriormente che *“tale zona della città... sorta in epoca medievale presenta alcuni edifici che, nonostante le diverse centinaia di anni trascorsi, portano ancora chiari segni di questo periodo e che in alcuni casi si sono conservati quasi inalterati e, benché si possano osservare numerose tracce medievali lungo il Borgo Sottano, sono quattro le costruzioni che mostrano interi fronti riconducibili al Medioevo; proprio nella zona interessata, dal civico 87 al 91, è situato un edificio che, quantunque sia stato realizzato verso la fine del XIX secolo in stile neogotico, evidenzia sul frontespizio quattro elementi scultorei in arenaria,*

*forse anteriori all'anno 1000, di cui non si conosce la provenienza ma che sono stati recuperati e apposti sulla facciata come decorazione; oltre all'aspetto architettonico e paesaggistico, il distributore di carburanti, trovandosi a ridosso e molto vicino ad abitazioni, provoca condizioni di disagio alla popolazione residente a causa delle esalazioni e vapori che fuoriescono dagli impianti, in particolare durante le operazioni di carico ed erogazioni dalle cisterne di riferimento, condizioni ultimamente anche evidenziate in una petizione scritta da parte di 35 cittadini”.*

8.3. Tanto evidenziato, non ha base l'assunto della società appellante secondo cui mancherebbe nella fattispecie in esame il provvedimento, presupposto del diniego, di riassetto ambientale ed urbanistico dell'area interessata.

Ed infatti, è con la deliberazione 63/2018, richiamata nel provvedimento di diniego impugnato (che non è perciò privo di motivazione) che l'Amministrazione ha manifestato la volontà di favorire un nuovo assetto architettonico dell'area interessata, *“restituendole la sua fruibilità pedonale, nel tratto di viale alberato”* e di migliorare il centro storico (in cui detta area ricade), sia con l'abbellimento del viale che fiancheggia edifici recanti elementi architettonici di pregio ed in parte anche sottoposti a vincolo della Soprintendenza, sia sotto il profilo della viabilità generale della zona interessata dall'impianto, costituente un ingombro e una cesura alla continuità e all'armonico sviluppo del viale alberato.

8.4. Ne consegue che a ragione la sentenza appellata ha ritenuto che la riqualificazione proposta dal Comune, con motivazione puntuale, coincide con la delocalizzazione dell'impianto che appare, per le ragioni evidenziate, distonico rispetto al contesto ambientale in cui è ubicato, senza necessità di ulteriori e non precisate attività programmatiche di riassetto architettonico o viabilistico o della loro adozione da parte di altri organi (non avendo peraltro la società ricorrente censurato in prime cure, con uno specifico motivo di ricorso, l'incompetenza della Giunta ad adottare la delibera di riassetto urbanistico- ambientale, ma la sola mancanza dell'atto di riassetto che, invece, per quanto detto va individuato nella richiamata deliberazione giuntale).

8.5. Sono dunque esternate compiutamente nel provvedimento impugnato, mediante il richiamo alla citata deliberazione n. 63 del 2018, le ragioni oggettive di pubblico interesse che giustificano il diniego del rinnovo e la ricollocazione del distributore di carburanti in funzione della riqualificazione dell'area (destinando il terreno di proprietà comunale sul quale insiste l'impianto a viale alberato, così da migliorare l'aspetto del centro storico, in un'area caratterizzata dalla molteplicità di elementi suscettibili di tutela). Né è censurabile l'affermazione della sentenza appellata secondo cui tale delocalizzazione risulterebbe in linea con le tendenze moderne ad escludere la collocazione degli impianti di distribuzione di carburanti in zone centrali delle città: ed infatti tale assunto è coerente con gli indirizzi regionali vigenti (ed in particolare con la d.G.R. B. 40-6232 del 22 dicembre 2017 nella quale si stabilisce che *“nella zona omogenea 1 (centro storico) non sono ammessi nuovi insediamenti”*).

8.6. È poi analogamente infondata e irrilevante la dedotta illegittimità del richiamo all'art. 16 della Deliberazione di Giunta Regionale da ultimo richiamata: ed infatti, il richiamo a tale norma regolamentare, benché essa faccia riferimento ai nuovi distributori e non sia in effetti applicabile agli impianti preesistenti, costituisce un mero elemento integrativo della motivazione con cui il Comune ha inteso sottolineare che le nuove disposizioni regolamentari vietano l'installazione di impianti che non rispettino determinate distanze, a conferma ulteriore della legittimità del diniego di rinnovo (fondato, tra l'altro, anche sull'esigenza di eliminare le condizioni di disagio alla popolazione residente a causa di esalazioni di vapori fuoriuscenti dall'impianto che si trova a ridosso o molto vicino alle abitazioni, da ultimo evidenziate anche in una petizione sottoscritta da parte di 35 cittadini).

8.7. Va altresì rilevato che la presenza di altro impianto di rifornimento sulla medesima strada non influisce sulla vicenda oggetto di causa, trattandosi di censura genericamente prospettata, in assenza di allegazione e dimostrazione

dell'identità e sovrapponibilità delle situazioni esaminate dall'Amministrazione (sia con riguardo alla rispettiva incidenza degli impianti in questione sull'assetto architettonico- viabilistico dell'area sia quanto alla loro ubicazione e vicinanza alle abitazioni, tale da determinare effettive condizioni di disagio, a causa delle immissioni ed esalazioni moleste, ai residenti nella zona interessata).

Le scelte discrezionali dell'Amministrazione sono dunque esenti dai profili di illogicità, irragionevolezza e sproporzione prospettati dall'appellante: di conseguenza, come bene ritenuto dalla sentenza appellata, le censure prospettate dall'appellante configurano un inammissibile sindacato di merito nelle scelte dell'Amministrazione che risultano ampiamente motivate e ragionevoli.

8.8. Va del pari respinto il secondo motivo di ricorso.

Anche in tal caso, infatti, le argomentazioni prospettate dall'appellante non sono meritevoli di favorevole considerazione e non sovvertono le ragionevoli e convincenti conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.

8.9. Sovvengono al riguardo le previsioni di cui all'art. 10 del Regolamento TOSAP del Comune secondo cui *“Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza”*.

Deve, dunque, anzitutto rilevarsi come, intervenuta la scadenza naturale della concessione, non sussiste alcun diritto di insistenza in capo al concessionario né alcuna aspettativa ad ottenere il rinnovo della concessione, ma una mera facoltà per l'Amministrazione di disporre, su istanza dell'interessato, detto rinnovo, che può essere denegato allorquando ricorrano oggettive ragioni di pubblico interesse (che, per quanto finora detto, sussistevano nel caso di specie, per la ritenuta necessità di conferire un rinnovato assetto architettonico e viabilistico all'area interessata, reso possibile dalla rilocalizzazione altrove dell'impianto).

La concessionaria di un bene pubblico comunale non è infatti titolare di alcuna aspettativa al rinnovo di un rapporto, il cui diniego, nei limiti della ragionevolezza dell'agire amministrativo (che qui non è stata violata), è parificabile al rigetto di un'ordinaria istanza di concessione, con conseguente facoltà dell'ente locale di non procedere al rinnovo della concessione di suolo pubblico che si intenda riservare ad una destinazione più adeguata ed idonea alle caratteristiche del bene e alla realizzazione degli interessi generali; né la pregressa considerevole durata della concessione può incidere, affievolendolo, sul potere discrezionale dell'amministrazione a destinare il proprio bene ad usi più coerenti all'interesse pubblico.

Nel caso di specie, il Comune, tenendo nella debita considerazione l'interesse della società appellante (titolare di un impianto da tempo preesistente sull'area in concessione) e realizzando un equo temperamento con gli interessi pubblici alla cui tutela sono preordinati il diniego di rinnovo e gli atti presupposti, con largo preavviso rispetto alla scadenza della concessione (sin dalla riunione del 7 febbraio 2018: cfr. nota del 22 maggio 2018), ha rappresentato alla società la propria decisione di rilocalizzare l'impianto, chiedendole per tempo di valutare tale opzione ed eventuali soluzioni di delocalizzazione; ha offerto un sito alternativo per riallocare il distributore; ha strutturato il diniego di rinnovo come accoglimento parziale per la durata di un anno, concedendo un ulteriore termine di sei mesi per lo smontaggio e il ripristino dell'area, al fine di consentire alla società proprietaria dell'impianto di riorganizzarsi e pianificare le sue scelte imprenditoriali.

8.9.1. Pertanto, le oggettive ragioni di pubblico interesse che sorreggono il provvedimento impugnato, ampiamente esternate nella deliberazione richiamata a fondamento del diniego e correlate ad esigenze di valorizzazione ambientale ed architettonica del centro storico comunale, unitamente alla ricostruzione dei fatti risultante dagli atti di causa, consentono di escludere che vi sia stata una lesione del legittimo affidamento della società appellante ad ottenere il rinnovo del titolo concessorio venuto a scadenza e che

ricorrano, nel caso di specie, i prospettati elementi di illogicità o illegittimità nell'operato del Comune.

9. Per le ragioni esposte l'appello va respinto.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante Tamoil Italia s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Ceva che liquida forfettariamente in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre oneri accessori se per legge dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Angela Rotondano**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Caringella**

IL SEGRETARIO